

**FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE**

OGGETTO: C.I. 15143 "Realizzazione Ciclovie urbane 2° lotto" - PNRR M2.C2.Inv.4.1.2 Intervento di Sistemazione a verde nuove aiuole a margine della pista ciclabile - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. s.m.i. s.m.i. s.m.i. dei lavori.

CUP: F71B22000900001 - CIG:

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di sistemazione del verde delle nuove aiuole a margine della pista ciclabile realizzata nell'ambito di Marghera (via Bottenigo e via della Rinascita), con impianto nuove alberature e successivi interventi di adacquamento, ricadenti nella categoria delle opere OS. 24. In particolare le lavorazioni richieste constano nelle seguenti prestazioni:

- 1) fornitura e stesa terreno vegetale;
- 2) semina del tappeto erboso;
- 3) impianto di nuove alberature;
- 4) interventi di adacquamento delle alberature di nuovo impianto, per 3 stagioni vegetative;

2. L'importo dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori sopra descritti verrà quantificato, in base ad una stima sommaria mediante:

l'applicazione del Prezzario della Regione Veneto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio 2025), secondo i criteri ivi stabiliti, come riportato di seguito:

A) importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta	€ 33.565,30
B) Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
C) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.800,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 10.430,40 desunti dai costi della manodopera riportati nell'analisi dei prezzi di cui al Prezzario di riferimento.

Importo (A+B+C) al lordo del ribasso € 35.365,30 (o.f.e.).

Si segnala che la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d. lgs. n. 36/2023 cui occorre attenersi per la composizione dell'importo su cui formulare l'offerta, prevede che il ribasso offerto debba riferirsi all'importo complessivo (dei lavori a misura), al cui interno sono compresi i costi della manodopera che la Stazione Appaltante deve obbligatoriamente evidenziare come scorporati nella formulazione dell'importo posto a base di gara. L'indicazione dell'entità di tali costi è utile all'operatore economico per ponderare con attenzione il valore del ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a misura, ricade invece sostanzialmente sulla quota di lavori al netto dei costi della manodopera. Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'operatore economico dichiara di essere disponibile a dare avvio alle lavorazioni in via d'urgenza, immediatamente **dopo l'approvazione della determina di affidamento dei**



lavori.

2. L'impresa affidataria si impegna a fornire **garanzia di attecchimento del 100%** per tutte le piante fornite e messe a dimora. L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di tre stagioni vegetative (fine settembre di ciascuna annualità) dalla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato. La garanzia copre i necessari interventi di sostituzione delle piante eventualmente non attecchite per un massimo di 2 sostituzioni per esemplare, con alberature aventi caratteristiche identiche. Verranno inoltre redatti appositi verbali di accertamento, in contraddittorio con la stazione appaltante, al termine di ciascuna stagione vegetativa.

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tempo programmato per l'espletamento dei lavori:

- per i punti n. 1), 2) e 3) di cui al precedente art. 1, è pari a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a far data dalla comunicazione di avvenuta approvazione dell'affidamento da parte di questa Amministrazione, assicurando la disponibilità di personale e mezzi d'opera, nonché i materiali occorrenti per realizzare i lavori sopra descritti;
- per il punto n. 4) di cui al precedente art. 1, è pari a 10 interventi annui concentrati prevalentemente nel periodo estivo, per 3 annualità e si concluderanno pertanto alla fine del mese di settembre 2028;

ART. 4 – PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 1 avverranno come segue:

- 70% al completamento delle lavorazioni di cui ai punti n. 1), 2) e 3);
- 10% al termine della prima stagione vegetativa, all'esito positivo del verbale di accertamento;
- 10% al termine della seconda stagione vegetativa, all'esito positivo del secondo verbale di accertamento;
- 10% al termine della terza stagione vegetativa, all'esito positivo dell'ultimo verbale di accertamento;

2. Il pagamento dei corrispettivi sarà corrisposto mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura elettronica debitamente liquidata dal Dirigente del Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

3. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

ART. 4-BIS- REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice dei Contratti.



ART. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.
3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
4. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.
5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.
6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.
7. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 5-BIS CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

1. Ai sensi dell'art. 12, co 11-bis All. II.14 del d.lgs. 36/2023 Codice per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato,



tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.

2. In tal caso, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO

1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni succitate, rispetto al termine definito al precedente art. 3 per i punti n. 1), 2) e 3), verrà applicata una penale del 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

ART. 6 bis CLAUSOLE SOCIALI

1. L'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore ai 51 è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Entro il medesimo termine, l'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore ai 51 trasmette alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché degli obblighi assunti in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, si applica una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo del contratto.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI

1. In caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'appalto non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta e **con la sottoscrizione del presente foglio condizioni per accettazione.**

ART. 7-BIS - SUBAPPALTO

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle lavorazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti lavorazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 let. c) del codice dei contratti pubblici.

3. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.



3-bis. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

5. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

6. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

ART. 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di



ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente all'appaltatore.

7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

10. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il "Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasce uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.

11. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad



attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

12. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

16. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.



1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 31 Marzo 2023 n. 36 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore si impegna a presentare almeno dieci giorni prima dell'avvio dei lavori, e comunque prima della stipula del contratto mediante invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, la polizza assicurativa che copra i danni per responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di importo non inferiore ad € 500.000,00= (Euro cinquecentomila/00) per sinistri, persone o cose. L'Appaltatore si impegna in ogni caso fin d'ora a presentare allo scadere attestazione di rinnovo ovvero nuova polizza assicurativa con massimali conformi a quelli prescritti dalla legge ovvero dal presente foglio condizioni.

ART. 10 bis – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore **è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023**, in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto e l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello citato decreto e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo ogni precedente, con deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.) n. 314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

2. A tal fine si dà atto che, in adempimento dell'art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha trasmesso gli artt. 54 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. Si dà atto che la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, e s.m.i., e alle ulteriori norme sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente rapporto contrattuale.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai



fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna nello svolgimento dei lavori al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e dei relativi allegati, e ne assume le relative responsabilità.

2. L'Appaltatore è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nell'espletamento dell'incarico. La responsabilità si estende anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse sopportare.

3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi. **Il CCNL da applicare è identificato dal codice T151 CCNL Cooperative Sociali o contratto equivalente.**

In caso di affidamento dei lavori e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, ove ne ricorrano i presupposti, l'operatore economico deve predisporre il piano sostitutivo di attuazione della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In caso di affidamento, l'appaltatore sarà tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a deperimento, deterioramento, sottrazione anche dolosa di beni materiali, attrezzature e quant'altro di sua proprietà e/o di terzi comunque giacente in cantiere e/o nei locali che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente mettere a disposizione. Inoltre, l'operatore economico, qualora la SA proceda con l'affidamento, assumerà ogni e più ampia responsabilità, sollevando l'Amministrazione Comunale, per tutti gli eventuali danni che, con l'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore e/o i suoi dipendenti e/o incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto dell'Amministrazione Comunale e/o alle cose dell'Amministrazione Comunale o ad eventuali altre ditte comunque presente in cantiere o a proprietà contigue, nonché ogni responsabilità derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature. A tal fine si rimanda alla parte relativa agli obblighi assicurativi.

4. I lavori dovranno essere eseguiti come da indicazione della Direzione lavori. Qualora l'Impresa non dovesse eseguire i lavori e le opere affidate con le modalità e le caratteristiche previste dal rapporto contrattuale e secondo le indicazioni della D.L., oppure le esegua con ritardo tale da arrecare pregiudizio alla programmata esecuzione dell'appalto da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta dell'inadempienza e intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potrà trascorso inutilmente il termine sopracitato, dichiarare risolto il rapporto contrattuale per fatto e colpa dell'Impresa, fatte salve le penalità previste dal presente contratto ed il risarcimento del maggior danno in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.



ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal presente foglio condizioni esecutive, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore cessi la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale, e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato disposto con l'art. 47, comma 1, lettera i), del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice protezione civile), e s.m.i., relativo alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

ART. 16 CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 *ter* del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI C.D. PATENTE A CREDITI

1. L'appaltatore deve essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (<- rif. articoli di Obbligo di Tracciabilità Flussi Finanziari, Penali per il ritardo, Adempimenti Antimafia – Protocollo di Legalità, Responsabilità dell'appaltatore, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie, Clausola di *Pantouflage*) del presente foglio di condizioni esecutive.



Si dà atto che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole di cui al presente foglio condizioni e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di offerta.

Luogo e data

Venezia Mestre, 01/12/2025

Firma per accettazione

dott.ssa Laura Baldo
